

DOCUMENTO INFORMATIVO PER IL CEDENTE/DELEGANTE

**Assicurazione caso morte abbinata a finanziamenti rimborsabili mediante cessione/delegazione di pagamento di quote di pensione
Convenzione assicurativa n. CL/18/990 stipulata da Fidelity S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia**

ART. 1 – IMPRESA DI ASSICURAZIONE

L'impresa che presta la copertura assicurativa oggetto della Polizza è **MetLife Europe d.a.c.** (la "Compagnia") che è una società di capitali del gruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife) costituita in Irlanda ed iscritta al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 415123) avente Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda.

La Compagnia è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2, così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

La Polizza è stipulata con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) avente Sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma.

La Compagnia è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) ed soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DURATA

Si tratta di una polizza a premio unico anticipato e capitale decrescente a garanzia del prestito rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote di pensione (il "Finanziamento") concesso da Fidelity S.p.A. (la "Contraente") al proprio cliente (il "Cedente/Delegante").

La Polizza copre il rischio di decesso per qualsiasi causa dell'assicurato che avvenga nel corso del periodo di durata del Finanziamento. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

La Polizza, che si perfeziona con l'emissione del certificato di assicurazione da parte della Compagnia, inizia dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento e rimane in vigore per la durata del piano di rimborso del Finanziamento, con un minimo di 24 mesi ed un massimo di 120 mesi.

La Polizza cessa in ogni caso:

- in caso di decesso del Cedente/Delegante;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Contraente;
- in caso di estinzione anticipata totale/trasferimento del Finanziamento;
- in caso di recesso del Cedente/Delegante dal contratto di Finanziamento.

ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE

E' assicurabile l'intestatario del contratto di Finanziamento, a condizione che:

- al momento dell'inclusione in copertura:
 - sia residente nel territorio della Repubblica italiana e sia munito di Codice Fiscale;
 - abbia un'età compresa tra 45 e 83 anni;
 - sia titolare di un trattamento di natura previdenziale riconosciuto dalla normativa vigente come cedibile, ad eccezione della pensione e dell'assegno di invalidità per infortunio o malattia, ed abbia ricevuto dall'ente previdenziale la comunicazione di cedibilità della pensione;
 - abbia espletato le formalità di assunzione del rischio di seguito indicate;
- al termine del piano di rimborso del Finanziamento, abbia un'età inferiore o pari a 85 anni.

Il Cedente/Delegante deve prestare il proprio consenso alla stipulazione della Polizza sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 del codice civile, compilando e sottoscrivendo il Modulo relativo alle dichiarazioni dell'Assicurato.

La Compagnia richiederà al Cedente/Delegante di rispondere ad un questionario sul suo stato di salute e sulle sue abitudini di vita; tali informazioni saranno acquisite telefonicamente ai recapiti indicati nel Modulo relativo alle dichiarazioni dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cedente/Delegante relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1692 e 1894 del Codice civile.

Anche se non espressamente previsto, è riconosciuta al Cedente/Delegante la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

ART. 4 – PREMIO E BENEFICIARIO

La Polizza prevede il pagamento di un premio unico che è interamente a carico della Contraente. Quest'ultima lo versa alla Compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione.

ART. 6 – BENEFICIARIO E LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA

Il Beneficiario della prestazione assicurata è la Contraente. In caso di decesso del Cedente/Delegante nel corso del periodo di durata del Finanziamento, la Compagnia provvede al pagamento delle rate residue del Finanziamento alla data del decesso, attualizzate al tasso di interesse annuo nominale applicato al contratto di Finanziamento. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall'ambito della prestazione pagabile.

MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Rappresentante Legale

Maurizio Taglietti

